

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI

Premesse.

Acqua Toscana S.p.a. è una società per azioni interamente partecipata da 32 Comuni e da Consiag S.p.a., svolge la funzione di Holding. Acqua Toscana S.p.a. non svolge alcuna attività diretta nei servizi pubblici locali, ha la missione di rappresentare attraverso un unico soggetto la componente pubblica all'interno di Publiacqua. Essendo una società controllata da pubbliche amministrazioni, Acqua Toscana S.p.a. è tenuta al rispetto dei principi di trasparenza, economicità e imparzialità; per questo anche per il conferimento degli incarichi sotto la soglia dei 40.000€ si è dotata del presente regolamento, al fine di vincolare il proprio operato a criteri oggettivi e verificabili.

Art. 1- Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di Acqua Toscana S.p.a. per il conferimento di incarichi professionali, intendendosi per tali i rapporti di lavoro con contratto di prestazione d'opera intellettuale a professionisti o società specializzate del settore.
2. Le disposizioni qui riportate servono a garantire il controllo della spesa, la trasparenza e l'imparzialità nell'affidamento degli incarichi a soggetti esterni.
3. Le disposizioni qui riportate riguardano incarichi individuali esercitati in forma di lavoro autonomo, sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del Codice Civile e delle disposizioni ad esso conseguenti. I soggetti a cui sono affidati questi incarichi esercitano l'attività professionale nelle seguenti modalità:
 - a. in via abituale, con o senza abilitazione, individuabili come titolari di partita IVA;
 - b. nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
 - c. in via occasionale.
4. Gli incarichi qui regolamentati possono essere:
 - a. per studi, ricerche e collaborazioni finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali della società e o dell'Amministratore Unico;
 - b. prestazioni di tipo operativo, con prestazioni risultati immediatamente fruibili da Acqua Toscana S.p.a. o dalle proprie società partecipate;
 - c. inerenti prestazioni legali, a tutela e difesa della società o di indirizzo decisionale;
 - d. inerenti attività notarili.

Art. 2 Disciplina generale

1. Acqua Toscana S.p.a. conferisce incarichi individuali a società o a professionisti di comprovata esperienza e specializzazione, per esigenze a cui non è possibile far fronte con il proprio personale.
2. Il conferimento dell'incarico professionale è disposto dall'Amministratore Unico di Acqua Toscana S.p.a..

3.Acqua Toscana S.p.a. non può conferire incarichi professionali ai soggetti condannati con sentenza passata in giudicato, per i reati presupposto di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001 (e successive modifiche e integrazioni), ed incidenti sulla moralità professionale. L'assenza di condanne è attestata dai soggetti interessati al conferimento dell'incarico professionale mediante dichiarazione sostitutiva e Acqua Toscana S.p.a. si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese.

4. All'atto dell'incarico o preventivamente, il professionista e/o la società incaricata dovranno prendere atto ed accettare ai fini dell'osservanza, i principi ed i valori contenuti nel Codice Etico di comportamento adottato da Acqua Toscana S.p.a.

5. Acqua Toscana S.p.a. può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, professionale, in forma coordinata e continuativa, di natura occasionale, ad esperti e società di comprovata specializzazione ed esperienza, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere ai compiti svolti da Acqua Toscana e a obiettivi e progetti specifici e determinati, per sé o per le società partecipate;
- b. la prestazione deve essere di natura temporanea e qualificata;
- c. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.

Art. 3 Assegnazione degli incarichi professionali di importo inferiore a 40.000 euro

1. Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro si procede mediante incarico diretto anche senza preventiva consultazione di due o più soggetti professionali.

2. E' facoltà della Società, soprattutto per incarichi di importo superiore a 20.000 euro, effettuare l'affidamento previa comparazione tra tre o più soggetti professionali all'uopo invitati. La comparazione tra i medesimi può avvenire sulla base dei curriculum presentati e della eventuale altra documentazione richiesta nella lettera - invito ovvero sulla base dei preventivi di spesa presentati ovvero ancora sulla base del rapporto tra i suddetti parametri qualitativi ed economici.

3. Di norma si procede comunque con affidamento diretto senza previa consultazione di due o più soggetti professionali nei seguenti casi:

- a) per ragioni di comprovata urgenza, non imputabile alla società e determinata dalla imprevedibile necessità dell'affidamento in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale;
- b) dove la prestazione oggetto di incarico richieda particolare abilità e qualificazione professionale dell'incaricato, nonché una pregressa conoscenza della materia e delle vicende, interne ed esterne alla società, caratteristiche tali da rendere inopportuno o infruttuoso il ricorso a procedure di selezione;
- c) in ragione del carattere altamente fiduciario di scelta del professionista competente, o quando le condizioni per la realizzazione delle attività non rendano oggettivamente possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione, per attività comportanti prestazioni di natura non comparabile, in quanto la prestazione può essere eseguita, con i requisiti richiesti, da un solo soggetto conosciuto in possesso dei medesimi ed i quali risultano strettamente connessi alle abilità o competenze specialistiche e relazionali del prestatore d'opera o a sue particolari elaborazioni;
- d) nei casi di incarichi legali per difesa in giudizio o procedure di conciliazione;
- e) per attività di notariato.

4. Nei casi precedenti, il corrispettivo stabilito per le prestazioni deve comunque essere determinato in funzione del tipo di attività richiesta, della complessità e della durata dell'incarico, dell'eventuale utilizzo di mezzi propri, valutando altresì i valori di mercato o le tariffe di riferimento o di legge, se esistenti.

5. Valgono comunque i principi di trasparenza, dell'economicità e della imparzialità e, ove ve ne sia la convenienza e/o la possibilità, di rotazione degli incarichi. La Società può comunque affidare direttamente a soggetti professionali incarichi distinti da altri in precedenza loro affidati anche se a questi ultimi connessi; in tal caso ai nuovi incarichi si applicano i limiti di soglia previsti dal presente articolo non computandosi gli importi degli incarichi precedenti.

6. La procedura di incarico può trovare riscontro in un provvedimento a contrarre dell'Amministratore Unico, o in un ordine diretto dell'Amministratore Unico.

7. Fino al 31.12.2021 l'importo indicato nella rubrica del presente articolo e nel primo comma di euro 40.000 è elevato ad euro 75.000 in analogia all'articolo 1 del decreto legge n. 76/2020, comma 2, come convertito dalla legge n. 120/2020. Ove alla scadenza del 31.12.2021 il regime previsto dalla norma legislativa citata fosse prorogato per un ulteriore arco temporale il riferimento ai 75.000 euro, anziché ai 40.000 euro, si intenderà prorogato per lo stesso periodo.

Art. 4 Assegnazione degli incarichi professionali di importo pari o superiore a 40.000,00 euro

1. Per gli incarichi professionali di importo pari o superiore a 40.000 euro si procede generalmente con procedura negoziata, previa consultazione di cinque o più professionisti o società, ove esistenti e conosciuti/e, eventualmente individuati/e mediante preventiva apposita indagine di mercato.

2. Qualora necessario, Acqua Toscana S.p.a. può espletare l'eventuale attività di indagine di mercato anche pubblicando un avviso sul proprio sito web per un periodo minimo di 15 giorni, riducibile fino a 5 giorni per motivate ragioni di urgenza. Acqua Toscana, in ogni caso e momento, ha la facoltà di individuare ulteriori forme di divulgazione e pubblicità dell'avviso.

3. L'avviso deve riportare le seguenti informazioni minime: a) l'oggetto dell'incarico; b) l'importo presunto dell'incarico ove facilmente quantificabile; c) i requisiti di moralità e garanzia professionale; d) i requisiti tecnico – professionali; e) le modalità, le condizioni e i termini di presentazione dell'offerta; f) le modalità di valutazione delle offerte; g) i motivi che comportano l'esclusione dalla selezione.

4. E' facoltà di Acqua Toscana S.p.a., prima della scadenza del termine fissato nell'avviso, procedere alla proroga del termine ovvero alla fissazione di un nuovo termine per esigenze di interesse aziendale. Tali provvedimenti di proroga sono pubblicati con le stesse modalità previste dal precedente comma 2.

5. E' facoltà di Acqua Toscana S.p.a. procedere, altresì, alla sospensione e/o revoca dell'indagine di mercato in qualsiasi momento, salvo pubblicare tale decisione sul proprio sito web.

6. Il coinvolgimento nelle attività costituenti l'indagine di mercato non ingenera nei soggetti interessati alcun diritto circa un eventuale successivo conferimento dell'incarico.

7. La selezione del professionista o della società è svolta dal Responsabile di Procedimento (RUP), o da altra persona incaricata da quest'ultimo, sulla base degli interessi Aziendali, del principio di economicità, della rispondenza dell'offerta con l'oggetto dell'incarico e con gli eventuali requisiti richiesti, tenuto conto dei titoli, delle esperienze lavorative e/o di qualsiasi altro elemento utile alla valutazione indicato nell'offerta.

8. La procedura di scelta e incarico trovano riscontro in uno o più provvedimenti dell'Amministratore Unico, che contengano in modo semplificato: l'oggetto dell'incarico, l'importo, il professionista o la società, le ragioni della scelta, l'assenza di condanne di cui al precedente articolo 2, comma 3, nonché il possesso dei requisiti tecnico – professionali, ove richiesti.

9. Fino al 31.12.2021 l'importo indicato nella rubrica del presente articolo e nel primo comma di euro 40.000 è elevato ad euro 75.000 in analogia all'articolo 1 del decreto legge n. 76/2020, comma 2, come convertito dalla legge n. 120/2020. Ove alla scadenza del 31.12.2021 il regime previsto dalla norma legislativa citata fosse prorogato per un ulteriore arco temporale il riferimento ai 75.000 euro, anziché ai 40.000 euro, si intenderà prorogato per lo stesso periodo.

10. Nel caso la procedura negoziata sia andata deserta, oppure non vi sia possibilità di espletarla in quanto vi è un unico fornitore del servizio, si potrà procedere con affidamento diretto.

11. La procedura di incarico trova riscontro in un provvedimento dell'Amministratore Unico.

Art. 5 Conferimento dell'incarico o stipula del contratto, proroghe e rinnovi

1. Il conferimento dell'incarico avviene mediante la stipulazione di un contratto di diritto privato da sottoscrivere, prima dell'inizio dell'attività, tra il soggetto individuato e Acqua Toscana S.p.a.

2. La procedura di incarico può trovare rincontro in un provvedimento a contrarre dell'Amministratore Unico, o in un ordine diretto dell'Amministratore Unico.

3. I contratti o gli incarichi possono essere stipulati anche mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, o mediante posta elettronica.

4. E' ammessa la proroga del contratto in caso di ritardi non imputabili al professionista.

5. E' ammesso il rinnovo del contratto, previo consenso dell'interessato e ove sussista l'interesse di Acqua Toscana S.p.a. alla prosecuzione di attività per la quale è stato stipulato, e nei limiti di spesa di cui all'art. 3.

Art. 6 Pubblicazione

ACQUA TOSCANA S.p.a.
Piazza L.B. Alberti n.1/a - Villa Arrivabene
50136 Firenze

Acqua Toscana S.p.a. rende noti gli incarichi e gli esiti delle procedure di selezione e conferimento mediante pubblicazione sul proprio sito web, indicando gli estremi del conferimento stesso, la durata prevista, l'oggetto dell'incarico e l'importo.

Art. 7 Trattamento dei dati personali

Acqua Toscana S.p.a. garantisce la protezione dei dati personali in conformità alla norme di Legge vigenti in materia, ed il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza nei confronti degli interessati.

Art. 8 Disposizioni finali

1.Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano i principi e le norme previsti dal Codice Civile e dal Codice dei Contratti e degli Appalti Pubblici.

2.Le eventuali modifiche al presente Regolamento saranno adottate con apposito provvedimento dell'Amministratore Unico di Acqua Toscana.

3.Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua approvazione da parte dell'Amministratore Unico.